

Delib.G.R. 16 gennaio 2012, n. 22 (1).

**"Protocollo di intesa per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri":
approvazione.**

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 22 febbraio 2012, n. 8, S.O. n. 1.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Franco Tomassoni;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la *legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2* e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

Delibera

[Testo della deliberazione]

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare il "Protocollo di intesa per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri" allegato al presente atto del quale è parte integrante e sostanziale (*allegato 1* comprensivo degli *allegati 1.1, 1.2 e 1.3*);

3) di delegare il dott. Emilio Duca, direttore della Direzione regionale Salute coesione sociale e società della conoscenza alla firma del suddetto protocollo di intesa;

4) di dare mandato ai direttori generali delle Aziende sanitarie affinché applichino il suddetto protocollo garantendo l'attivazione pratica del percorso che prevede la possibilità di inoltro, attraverso la modulistica allegata (*allegati 1.2, 1.3*) che fa parte integrante del suddetto protocollo, al Servizio di Medicina legale della istanza di interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio (*art. 17, comma 2, lett. A) D.Lgs. n. 151/2001*) e al Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti

di lavoro delle istanze di interdizione per mansioni o condizioni di lavoro a rischio per il periodo prima del parto (*art. 17, comma 2, lett. B) - C) D.Lgs. n. 151/2001*) o per mansioni o condizioni di lavoro a rischio per il periodo dopo il parto e fino a 7 mesi di età del bambino (*art. 6 del D.Lgs. 151/2001 e art. 5 del D.P.R. 1026/76*);

5) di dare mandato al Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute, coesione sociale e società della conoscenza della Regione Umbria affinché pubblicizzi il suddetto protocollo attraverso i canali di comunicazione istituzionale e in seno al Comitato regionale per il Coordinamento per la Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro di cui al *D.P.C.M. 21 dicembre 2007*;

6) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Documento istruttorio
"Protocollo di intesa per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri":
approvazione.

In accordo con quanto riportato nella comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5 ottobre 2000 "la gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana. Molte donne lavorano durante la gravidanza e molte ritornano al lavoro quando stanno ancora allattando. Alcuni fattori di rischio presenti sul posto di lavoro possono influire sulla salute e la sicurezza delle nuove madri e di quelle che stanno per diventarlo come anche dei loro bambini. Condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza", o durante il periodo di allattamento.

La tutela delle lavoratrici madri è regolata da un complesso quadro normativo, sia specifico sia generale, di difesa della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, imperniato sul *D.Lgs. 81/2008* e s.m.i. e sul *D.Lgs. 151/01* denominato: "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*", il quale, tra l'altro, stabilisce che:

- è vietato adibire le lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri e ad una serie di lavori a rischio vietati per tutto il periodo della gestazione. In alcuni casi il divieto è prolungato fino a 7 mesi dopo il parto. Qualora non sia possibile adibire la lavoratrice a mansioni adeguate verrà concessa, tramite provvedimento emanato dalla Direzione territoriale del lavoro, l'autorizzazione all'anticipo e/o prolungamento del periodo di astensione obbligatoria;

- nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza ovvero quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino ovvero quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il Servizio Ispezione del lavoro della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può disporre l'interdizione anticipata dal lavoro, eventualmente avvalendosi degli accertamenti medici effettuati dalle Aziende ULSS;

Proprio il quadro normativo articolato, che attribuisce competenze diverse alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Aziende sanitarie e all'INPS, sempre nelle sue articolazioni territoriali, rende talora eccessivamente complesso l'iter di emissione dei provvedimenti di interdizione dal lavoro per ragioni intrinsecamente connesse con la gravidanza o per condizioni di lavoro non compatibili con la gravidanza stessa o con il periodo di allattamento.

Pertanto, in considerazione della necessità di rendere omogeneo e più rapido il percorso di accertamento delle eventuali condizioni di rischio per le lavoratrici madri nonché l'emissione dei conseguenti provvedimenti di interdizione dal lavoro, la Regione Umbria e le Direzioni territoriali di Perugia e Terni convengono sulla opportunità di stipulare un "Protocollo d'intesa per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri", con l'obiettivo di individuare:

1. procedure uniformi e semplificate per il godimento dei diritti previsti dalla normativa;
2. indicazioni di massima condivise rispetto alla matrice comparto/rischio/periodo di astensione.

Si propone pertanto alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato 1

Protocollo di intesa per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzioni territoriali del lavoro di Perugia e Terni e Direzione regionale salute, coesione sociale e società della conoscenza della Regione Umbria

PREMESSO CHE

le parti convengono sulla opportunità di stipulare un "Protocollo d'intesa per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri", attesa la rilevanza degli interessi sociali e sanitari protetti, la competenza sia di Organismi sanitari che amministrativi, nonché la necessità che vi sia la costante e uniforme applicazione sul territorio regionale delle misure di tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici madri attraverso i relativi provvedimenti di interdizione dal lavoro

ESAMINATE le fonti legislative che nel corso degli anni hanno regolamentato la materia:

1. *legge 30 dicembre 1971, n. 1204* - Tutela delle lavoratrici madri - con particolare riferimento agli *artt. 3, 4, 5 e 30*.
2. *D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026* - Regolamento di esecuzione della *L. 1204/1971 - art. 5*.
3. Direttiva 82/85/CEE del 19.10.1992 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'*art. 16, paragrafo 1 delladirettiva 89/391/CEE*).
4. *D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230* - Attuazione delle direttive 89/1618/Euratom, 90/641 Euratom, 92/3/Euratom, 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti - e successive modificazioni ed integrazioni - art. 69.
5. *D.Lgs. 25. 11. 1996, n. 645* - Recepimento *Direttiva 92/85/CEE* concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
6. Circolare MLPS 4 marzo 1998, n. 28 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 373/1997, Giudizio di legittimità costituzionale degli *artt. 2, 5, c. 2 del D.Lgs. 645/96*.
7. *L. 8 marzo 2000 n. 53, art. 12 c. 3*;
8. *D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151* - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità - e successive modificazioni ed integrazioni.

9. *D.Lgs. 09. 04. 2008, n. 81*- Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

CONSIDERATO che la Tutela e sicurezza del lavoro è materia di legislazione concorrente regionale salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che spetta allo Stato.

SOTTOLINEATO che gli *artt. 6, 7, 11, 12 e 17 del D.Lgs. 151/2001* prescrivono che a tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio:

- il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici ed individua le misure di prevenzione e protezione da adottare dandone informazione alle lavoratrici;

- qualora i risultati della valutazione rivelino rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle interessate sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro;

- nel caso in cui la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile, il datore di lavoro procede allo spostamento ad altre mansioni delle lavoratrice informando contestualmente il Servizio Ispezione del Lavoro territorialmente competente;

- in caso di impossibilità di spostamento ad altre mansioni il datore di lavoro con informativa scritta al Servizio Ispezione del Lavoro richiede l'attivazione del procedimento di emanazione del provvedimento di astensione dal lavoro;

- nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza ovvero quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino ovvero ancora quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Territoriale del Lavoro competente può disporre l'interdizione anticipata dal lavoro, eventualmente avvalendosi degli accertamenti medici effettuati dalle Aziende ULSS;

TENUTO CONTO che, ai sensi delle vigenti disposizioni compete al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e per esso alle Direzioni Territoriali del Lavoro:

- disporre l'astensione dal lavoro (*artt. 7, 12 e 17 del D.Lgs. 151/2001*);

- ricevere dai competenti organi di vigilanza il rapporto per le violazioni amministrative previste ed emettere l'ordinanza ingiunzione (*art. 77, c. 1, del D.Lgs. 151/01*);

- vigilare sull'osservanza del *D.Lgs. 151/2001* ad eccezione dei capi XI, XII e XIII di competenza INPS (*art. 77, c. 2, del D.Lgs. 151/01*).

RILEVATO che alle Regioni tramite le Aziende ULSS compete:

- l'ordinaria assistenza sanitaria ed ospedaliera delle lavoratrici (*art. 6 D.Lgs. 151/2001*);

- l'accertamento medico disposto dal Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro (*art. 17 del D.Lgs. 151/2001*), ai sensi degli *artt. 2 e 7 del D.Lgs. 502/1992*;

- la vigilanza in materia di controlli sanitari (*art. 77, c. 3 del D.Lgs. 151/01*)

RITENUTO necessario che le competenze delle due Istituzioni siano svolte senza prevaricazioni di responsabilità, con la dovuta discrezione per l'adozione del provvedimento finale e in tempi ristretti

tutto ciò premesso

si conviene quanto segue

1) compete al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e per esso alle Direzioni Territoriali del Lavoro:

1.1) vigilare sull'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della maternità;

1.2) emanare provvedimenti di interdizione dal lavoro;

1.3) ricevere il rapporto per le violazioni amministrative ed emettere l'ordinanza di ingiunzione.

2) Compete alla Regione Umbria, tramite le aziende ULSS:

2.1) a seguito di richiesta scritta della DTL, effettuare accertamenti medici in ordine a gravi complicanze della gravidanza o all'esistenza di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza dichiarate da medici private;

2.2) a seguito di inoltro diretto all'Azienda USL da parte delle lavoratrici, senza ulteriore richiesta della DTL, delle istanze di interdizione dal lavoro:

a) effettuare accertamenti medici in ordine a gravi complicanze della gravidanza o all'esistenza di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza dichiarate da medici privati al fine di garantire un accertamento sanitario più rapido (*art. 17 comma 2 lett. A) D.Lgs. n. 151/2001*);

b) nonché, per mansioni o condizioni di lavoro a rischio per il periodo prima del parto (*art. 17 comma 2 lett. B) - C) D.Lgs. n. 151/2001*) o per mansioni o condizioni di lavoro a rischio per il periodo dopo il parto e fino a 7 mesi di età del bambino (*art. 6 del D.Lgs. 151/2001 e art. 5 del D.P.R. 1026/76*):

- verificare, su istanza delle lavoratrici, la compatibilità delle mansioni assegnate con lo stato di gravidanza o di allattamento
- esprimere parere vincolante rispetto alla necessità di anticipare, e/o prolungare fino a sette mesi dopo il parto, il periodo di astensione obbligatoria, in ragione del lavoro a rischio qualora non siano disponibili mansioni alternative o queste non siano adeguate;
- trasmettere il suddetto parere vincolante alla DTL, con allegata la relativa documentazione per l'emissione del provvedimento di interdizione al lavoro.

2.3) vigilare, tramite i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione della USL (PSAL), sul rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro effettuando sopralluoghi e verifica ambientali sui luoghi di lavoro finalizzati al controllo delle condizioni di rischio per le lavoratrici in gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto;

3. ogni comunicazione tra la DPL e l'Azienda ULSS sarà effettuata, per un più veloce servizio all'utenza interessata ed economicità, prioritariamente con posta elettronica previa scansione della documentazione.

Le parti si impegnano a:

- divulgare nei propri Uffici/Aziende territoriali il presente protocollo;
- impegnare i propri Uffici/Aziende territoriali ad un stretto rapporto per lo scambio di informazioni;
- pubblicizzare il presente protocollo modificando (anche dai siti internet) eventuali precedenti diffusi informazioni;
- recepire i contenuti del documento "Profili di rischio e provvedimenti per alcuni dei principali settori/comparti" allegato al presente protocollo (*allegato 1.1*) sulle principali condizioni lavorative pregiudizievoli per la salute delle donne fino a sette mesi dopo il parto e di favorirne la diffusione;
- recepire i modelli di presentazione delle istanze da parte delle lavoratrici allegati al presente protocollo "Modello A Istanza per interdizione dal lavoro per il periodo di gravidanza" (*allegato 1.2*) e Modello B Istanza per interdizione dal lavoro per il periodo dopo il parto" (*allegato 1.3*) e di favorirne la diffusione;
- monitorare annualmente le attività dei propri Uffici/Aziende territoriali, al fine della verifica dell'efficacia degli interventi da attuarsi in sede di Comitato Regionale di Coordinamento.

Per assicurare la uniformità di comportamenti, ogni specificazione o variazione delle presenti linee, che abbiano interesse generale, sarà suggerita dagli Uffici territoriali e formalizzata a livello regionale.

Perugia,

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Territoriale del Lavoro di Perugia

Il Direttore

Dott.ssa Paola DELLA VALLE

.....

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Territoriale del Lavoro di Terni

Il Direttore

Dott.ssa Silvia LAGONEGRO

.....

Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza della Regione Umbria

Il Direttore

Dr. Emilio DUCA

.....
